


Avv. Monica Pagano
Via Solferino n. 15, 25122 Brescia (BS)
Tel. 030 2944364 e Fax 030 2939738
PEC: monica.pagano@milano.pecavvocati.it

Avv. Danilo Griffò
Via dei Mille n. 2, 25122 Brescia (BS)
Tel. 030.29 01 38 - Fax 030.83.80.000
PEC: danilo.griffo@milano.pecavvocati.it



TRIBUNALE DI VENEZIA

INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA DI ACCORDO PER LA
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO -
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO -art. 14 ter c.3, della Legge 3/2012
RG 7/2017 - Dott.ssa Bianchi - OCC Dott. Marco D'Este

Nell'interesse

del signor **BILLOTTO EMANUELE**, C.F. BLLMNL62H09H823S e della Sig.ra **DI FIORE ANGELA**, C.F. DFRNGL62A59C758Q, rappresentati e difesi dagli avv.ti Monica Pagano e Danilo Griffò

PREMESSA

Facendo seguito al provvedimento emesso da Codesto Giudice in data 20/05/2016 e comunicato in data 22/06/2017, nel termine concesso, si rendono i chiarimenti richiesti e si compiono le seguenti osservazioni, seguendo, per punti, le questioni rilevate dal Giudicante.

1) **Quanto al credito di Sigla Credit Srl.**

Si condividono le osservazioni dell'organo giudicante circa la necessità di spostare tale credito dai privilegiati ai chirografari.


2) **Quanto al credito delle Signore Pellizzon.**

Codesto Giudicante ritiene che, essendo intervenuta assegnazione delle somme nel provvedimento presso terzi instaurato dalla signore Pellizzon nei confronti dei coniugi Billotto- Di Fiore, il credito delle signore Pellizzon sarebbe fermo e intangibile e andrebbe soddisfatto per l'intero.

La scrivente difesa non ritiene condivisibile tale orientamento. Si rileva sul punto che la legge 3/2012, all'art. 14 - quinquies comma 2 lettera b), prevede espressamente che con il decreto di apertura della liquidazione il Giudice "dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione (leggasi decreto di chiusura della procedura liquidatoria, come ritenuto da autorevoli fonti dottrinali (pag. 73 Crisi da Sovraindebitamento - Maggioli Editore), che rilevano come nel procedimento liquidatorio, a differenza che nell'accordo

o nel piano del consumatore, non sia prevista l'omologazione, ma un mero decreto di chiusura della procedura, come detto - n.d.r.) *diventa definitivo, **non possono, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive** né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione **da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore***". Sul punto si rileva che si è recentemente espresso anche il Tribunale di Brescia, che, in caso analogo a quello che ci occupa, con proprio provvedimento di omologa di piano del consumatore emesso in data 23/06/2017, facendo leva sul principio della *par condicio creditorum*, che si applica a tutte le procedure concorsuali ivi comprese quelle da sovraindebitamento, ha stabilito, a seguito di specifica contestazione sul punto da parte del creditore, che il creditore che abbia ottenuto ordinanza di assegnazione somme in un procedimento presso terzi non possa ritenere ferma e intangibile la somma assegnata, in quanto la medesima procedura esecutiva, indipendentemente dalla proposizione di una procedura da sovraindebitamento, sarebbe comunque esposta al rischio di cessazione al venir meno dello stipendio del debitore esecutato. Nello specifico il Giudice bresciano ha stabilito quanto segue: *"rilevato quanto al pignoramento del quinto dello stipendio che con l'omologazione del piano del consumatore per il principio della par condicio creditorum (immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non fallibile), cessa definitivamente il suddetto pignoramento ed il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano; ritenuto che ciò non viola la par condicio creditorum in quanto, a differenza dell'ipoteca relativa ad un immobile specifico e ben determinato, il pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore e potrebbe venir meno qualora ad esempio il debitore non percepisca più lo stipendio, tant'è che in questo caso il credito tornerebbe ad essere semplicemente chirografario, per cui atteso che nel caso di specie le somme già percepite dal creditore in forza del citato pignoramento non vengono toccate e solo il residuo credito viene pagato secondo le condizioni previste nel piano, non si vede quale violazione della par condicio possa lamentare il creditore [...] P.Q.M. omologa il piano del consumatore [...]"* (doc. 19 - provvedimento di omologa di piano del consumatore del 23/06/2017 Tribunale di Brescia).

E ancora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnala che, nell'ambito delle procedure concordatarie ordinarie, la giurisprudenza – che, per analogia, si ritiene applicabile anche alle procedure da sovraindebitamento - si è più volte espressa sancendo che, in presenza di ordinanza di assegnazione antecedente alla pubblicazione del ricorso per concordato, il creditore (accipiens) sia tenuto a restituire alla massa dei creditori le somme che abbia percepito dal terzo pignorato (debitor debitoris) in forza del



provvedimento di assegnazione (Trib. di Livorno, 4/02/2014, in www.ilcaso.it, n. 10232; Cass. Civ. 24476/2010). Allo stesso modo, altra giurisprudenza ha sancito che “se anteriormente alla domanda di concordato preventivo, nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi, un creditore del proponente ha ottenuto l'assegnazione di una somma dovuta dal terzo al debitore ma non il pagamento, nel procedimento di concordato preventivo a detto creditore è preclusa ai sensi dell'art. 168 L.F. la prosecuzione dell'azione esecutiva; ne consegue che l'assegnazione delle somme non è di fatto opponibile alla massa dei creditori ed il creditore che, in adempimento dell'ordinanza di assegnazione, dovesse ottenere il pagamento da parte del terzo sarebbe comunque tenuto a restituire alla procedura quanto indebitamente conseguito” (Cass. Civ. 14738/2007).

Si rileva inoltre che qualora codesto Giudice ritenesse di tenere fermo il proprio orientamento, non potrà esimersi dal considerare che esiste ordinanza di assegnazione (la medesima resa a favore delle Sig.re Pellizzon) emessa anche nei confronti di BCC Marcon (cfr. doc. 37 allegato alla relazione dell'Occ allegata alla proposta originaria) che grava sia sullo stipendio del Sig. Billotto che sullo stipendio della Sig.ra Di Fiore, come si evince dalle buste paga già prodotte in allegato all'originaria proposta (cfr. doc. 10 allegato alla proposta) e come si evince dal prospetto elaborato sulla base delle trattenute operate negli ultimi anni (**doc. 20 – prospetto trattenute dalla busta paga di Billotto e della Sig.ra Di Fiore e comunicazione trattenute da parte di Unicredit quale datore di lavoro della sig.ra Di Fiore**). Si ritiene, pertanto, che nelle spese per il sostentamento quotidiano dovrà tenersi conto non solo della quota di stipendio destinata alle sig.re Pellizzon ma anche del prelievo operato sulle buste paga dei signori Billotto Di Fiore in forza del pignoramento presso terzi di Bcc Marcon, con l'inesorabile conseguenza che tali trattenute andranno a diminuire (di molto) la quota disponibile da destinare agli altri creditori concorsuali.

3) Quanto ai debiti rateizzati nei confronti di Cassa Geometri e Equitalia.

Si condividono le osservazioni dell'organo giudicante e in tal senso l'Occ ha provveduto a modificare l'iniziale proposta, inserendo detti creditori tra i creditori chirografari e togliendo le rateizzazioni dalle uscite mensili.

4) Quanto all'immobile e alla procedura competitiva di vendita.

Si condividono le osservazioni dell'organo giudicante, corrispondenti a quanto esposto nella proposta originaria poi attestata dall'Occ.

5) Quanto alle entrate mensili.

1
2
3

4
5

6
7

Si rileva che dovrà tenersi conto del fatto che i coniugi Billotto – Di Fiore percepiscono tredicesima e quattordicesima in periodi ben definiti nel corso dell'anno (prima dell'estate e a dicembre). Ciò comporta che solo in quei determinati periodi dell'anno avranno disponibilità liquide maggiori da destinare alla procedura, di cui non potranno godere in altri periodi. Di ciò dovrà tenersi conto nella determinazione della quota di provvista liquida mensile da destinare in procedura che dovrà essere proporzionale alle effettive disponibilità mensili dei coniugi.

6) Quanto alle spese mediche.


Si ritiene tale voce di spesa imprescindibile nella misura già indicata in proposta, calcolata sulla base di documentazione specifica depositata agli atti, della quale codesto Giudice potrà prendere visione (cfr. doc. 10 allegato a relazione Occ allegata a proposta liquidatoria originaria). Non sfuggirà che trattasi, tra le altre, di spese odontoiatriche per le quali è stata chiesta e concessa rateizzazione di pagamenti per i prossimi anni. Concordemente con l'Occ si è ritenuto di spalmare nei primi 12 mesi le uscite per spese mediche documentate puntualmente dal Sig. Billotto e dalla consorte mantenendo la quota mensile di € 600,00 prevista nella proposta originaria. Si è quindi provveduto a elaborare una successiva tabella che prevedesse le spese mediche ridimensionate per gli anni successivi di procedura successivi al primo, ipotizzando, sulla base delle spese effettuate in questi anni e ritenute ripetibili, una somma forfettaria di € 200 al mese per tutti e tre i componenti del nucleo familiare. Si rimanda al riguardo alle tabelle elaborate nella relazione integrativa dell'Occ, allegata alle presenti osservazioni (**doc. 21 – relazione integrativa Occ**) specificando che tale aumento è stato inserito nella voce “spese varie”.

7) Quanto all'iscrizione alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri.

Si rileva che il Sig. Billotto, proprio al fine di non incrementare inutilmente la propria posizione debitoria ha ritenuto di provvedere a chiudere la propria partita iva in data 01/03/2017 (**doc. 22 – chiusura partita Iva Sig. Billotto**)

8) Quanto alla figlia Chiara Billotto.

Si rileva che Chiara ha da poco finito gli studi avendo ottenuto il diploma. E' in cerca di un'occupazione lavorativa e qualora dovesse reperirla provvederà certamente a contribuire al menage familiare sollevando almeno in parte i genitori dall'onere del proprio mantenimento.



Preso visione dell'elaborato integrativo dell'Occ, si compiono ulteriori osservazioni sulle quali si attende che codesto Ill.mo giudice si esprima:

1) Spese alimentari.

Si prende atto che nelle osservazioni integrative l'Occ ritiene di ridurre a propria discrezione a 800,00 euro la somma destinata all'acquisto di alimenti. Si rileva che tale spesa, inserita nella procedura originaria dallo stesso Occ nella misura di € 1113,00 euro era stata calcolata sulla base della documentazione prodotta dai ricorrenti ed allegata dall'Occ alla propria relazione (cfr. doc. 6 allegato alla relazione dell'Occ allegata alla proposta liquidatoria originaria). Sul punto il Giudice non ha espresso alcuna osservazione, pertanto si ritiene che tale voce di spesa doveva essere mantenuta inalterata nella misura documentata dai ricorrenti ed attestata dall'Occ nella sua originaria relazione.

2) Spese condominiali.

Si rileva che per mero errore non si è mai dato conto delle **spese condominiali** alle quali i signori Billotto – Di Fiore dovranno continuare a far fronte durante i 4 anni di durata della procedura, indipendentemente dalla titolarità o meno del diritto di proprietà sull'immobile. Tali somme si stimano in **circa 150,00 euro mensili da aggiungere alla quota di affitto** per un totale di € 600,00 /mese.

3) Ulteriori spese necessarie al decoro familiare e professionale dei ricorrenti.

Si rileva la necessità di aggiungere alla proposta **un'ulteriore voce di spesa per circa 200,00 euro mensili** con la quale i signori Billotto Di Fiore possano fare fronte ad eventuali spese necessarie al decoro della propria professione (es. acquisto di vestiario) e ad eventuali spese imprevedute necessarie per la famiglia (es. manutenzione straordinaria dei veicoli necessari all'attività lavorativa, necessità di far fronte a spese per l'iscrizione di Chiara a corsi di formazione necessari ad assicurargli una migliore possibilità di ingresso nel mercato del lavoro, ecc.).

4) Quanto al credito avanzato da Equitalia.

Si rileva che Equitalia, debitamente interrogata da codesto Occ, ha precisato il proprio credito nella misura recepita dall'Occ nel proprio elaborato (si confronti la tabella attivo – passivo a pagina 11 della relazione originaria dell'Occ e la tabella attivo – passivo a pagina 8 e 9 delle osservazioni ad integrazione predisposte dall'Occ). Tuttavia si rileva che da documentazione reperita dal Sig. Billotto presso gli sportelli Equitalia il debito risulta superiore a quello recepito dall'occ. Si ritiene a tal riguardo

1
2
3

4
5

6
7

che debba essere inserito in procedura, in via prudenziale, l'importo maggiorato indicato nella documentazione rilasciata al Sig. Billotto e che si allega alle presenti osservazioni (doc. 23 – prospetto Equitalia rilasciato al Sig. Billotto).

Si chiede sin da subito termine a Codesto Giudice per l'elaborazione di una nuova proposta all'esito delle decisioni del Giudicante in merito alle osservazioni sopra elencate.

Si producono in allegato, con numerazione progressiva rispetto a quella contenuta nella proposta originaria:

19) provvedimento di omologa di piano del consumatore del 23/06/2017 Tribunale di Brescia

20) prospetto trattenute dalla busta paga di Billotto e della Sig.ra Di Fiore e comunicazione trattenute da parte di Unicredit quale datore di lavoro della sig.ra Di Fiore attestante la sussistenza del pignoramento presso terzi BCC Marcon


21) relazione integrativa Occ

22) chiusura partita Iva Sig. Billotto

23) prospetto Equitalia rilasciato al Sig. Billotto

Con osservanza.

Brescia – Venezia 05/07/2017.

Avv.  Monica Pagano

Avv.  Danilo Griffio

